



Dal 1983 l'Associazione nazionale della logistica energetica

Audizione innanzi le Commissioni riunite 6 ° e 10° del Senato della Repubblica

Decreto – Legge n. 21 del 21.03.2022



## CHI SIAMO

**ASSOCOSTIERI** nasce a Roma nel 1983 come Associazione di riferimento per le aziende che operano nel settore della logistica energetica.

**Rappresenta** le società attive nel bunkeraggio marittimo, i titolari di depositi costieri, doganali, fiscali, di oli minerali, prodotti chimici e GPL, biodiesel, depositi e terminali di rigassificazione di GNL.

**Svolge** un lavoro continuativo e proattivo di accreditamento dei propri associati presso gli stakeholder di riferimento.

**Sostiene** le istanze delle Aziende associate nelle sedi istituzionali, politiche e tecniche nazionali, comunitarie ed internazionali competenti in materia di logistica energetica e di biocarburanti.

**Aderisce** alle seguenti associazioni:

- Confcommercio - Imprese per l'Italia
- Conftrasporto
- Confmare
- European Biodiesel Board
- Biofuel Platform
- CUNA - Commissione Tecnica di Unificazione nell'Autoveicolo
- CTI - Committee Italian Heat
- WEC - World Energy Council
- NGVA Europe
- IFEC Forum – Comunità Energetiche

# Assenza di “extra profitti” per il settore della logistica energetica

Le imprese di distribuzione di prodotti petroliferi sono **price taker** e indicano nelle comunicazioni periodiche basi imponibili comprendenti l'accisa. Talune delle filiere appartenenti ad ASSOCOSTIERI raffrontano **acquisti su nave fuoricampo IVA con vendite non imponibili**. La leggera ripresa del periodo 2021/2022 rispetto al precedente periodo 2020/2021 ha determinato il formarsi di un **extra margine teorico** in corrispondenza di una effettiva **perdita** di margine di contribuzione, sia economica che finanziaria.

## CALCOLO EXTRA PROFITTI PER CONTRIBUTO STRARDINARIO RIFERIMENTO COMUNICAZIONI MENSILI IVA

### A) calcolo escludendo acquisti stato estero (su nave) che non sono inclusi in VP3 delle comunicazioni IVA mensili

2020/2021						2021/2022									
mese	RIGO lipe	attive	RIGO lipe	passive	marginie	mese	RIGO lipe	attive	RIGO lipe	passive	marginie	extra margine teorico	% incremento		
ott-20	VP2	€ 39.083.034	VP3	€ 31.569.100	€ 7.513.934	ott-21	VP2	€ 56.600.534	VP3	€ 46.738.800	€ 9.861.734	€ 15.906.663	30%		
nov-20	VP2	€ 32.916.558	VP3	€ 22.925.052	€ 9.991.506	nov-21	VP2	€ 56.960.795	VP3	€ 47.553.341	€ 9.407.454				
dic-20	VP2	€ 46.656.484	VP3	€ 29.413.814	€ 17.242.670	dic-21	VP2	€ 73.755.110	VP3	€ 54.225.770	€ 19.529.340				
gen-21	VP2	€ 39.804.411	VP3	€ 32.474.176	€ 7.330.236	gen-22	VP2	€ 61.236.327	VP3	€ 47.879.707	€ 13.356.621				
feb-21	VP2	€ 44.410.897	VP3	€ 33.697.283	€ 10.713.614	feb-22	VP2	€ 62.658.506	VP3	€ 46.115.031	€ 16.543.475				
mar-21	VP2		VP3			mar-22	VP2		VP3		€ -				
<b>totali</b>		<b>€ 202.871.385</b>		<b>€ 150.079.425</b>	<b>€ 52.791.960</b>	<b>totali</b>		<b>€ 311.211.271</b>		<b>€ 242.512.648</b>	<b>€ 68.698.623</b>				

### B) calcolo includendo acquisti stato estero (su nave)

2020/2021						2021/2022									
mese	RIGO lipe	attive	RIGO lipe	passive	marginie	mese	RIGO lipe	attive	RIGO lipe	passive	marginie	variazione margine reale	% DECREMENTO		
ott-20	VP2	€ 39.083.034	VP3	€ 34.776.302	€ 4.306.732	ott-21	VP2	€ 56.600.534	VP3	€ 51.950.294	€ 4.650.240	-€ 6.168.415	-16%		
nov-20	VP2	€ 32.916.558	VP3	€ 23.981.890	€ 8.934.668	nov-21	VP2	€ 56.960.795	VP3	€ 57.574.464	-€ 613.669				
dic-20	VP2	€ 46.656.484	VP3	€ 32.544.211	€ 14.112.273	dic-21	VP2	€ 73.755.110	VP3	€ 60.860.062	€ 12.895.048				
gen-21	VP2	€ 39.804.411	VP3	€ 35.035.988	€ 4.768.424	gen-22	VP2	€ 61.236.327	VP3	€ 55.965.721	€ 5.270.607				
feb-21	VP2	€ 44.410.897	VP3	€ 37.665.075	€ 6.745.822	feb-22	VP2	€ 62.658.506	VP3	€ 52.161.227	€ 10.497.279				
mar-21	VP2		VP3			mar-22	VP2		VP3		€ -				
<b>totali</b>		<b>€ 202.871.385</b>		<b>€ 164.003.466</b>	<b>€ 38.867.919</b>	<b>totali</b>		<b>€ 311.211.271</b>		<b>€ 278.511.767</b>	<b>€ 32.699.504</b>				

# Base Imponibile

## art. 37, comma 2, DL 21/2022

La base imponibile dell'imposta viene calcolata sull'**eccedenza** del **valore aggiunto** conseguito in un dato semestre, rispetto a quello conseguito nel corrispondente semestre dell'anno precedente.

### CRITICITÀ

- **Metodo di calcolo;**
- Fattori non ricompresi: **cessioni** di partecipazioni, incremento temporaneo del volume di attività, **operazioni societarie** (fusioni, conferimenti, scissioni);
- Costi non ricompresi nel calcolo: **oneri finanziari**, oneri per la **copertura** delle oscillazioni delle quotazioni di **commodity**, spese per il **personale** dipendente, **ammortamenti**, **svalutazioni**.



### PROPOSTA ASSOCOSTIERI

Per intercettare l'extraprofitto la base imponibile dovrebbe essere calcolata sul **reddito** o l'**utile** d'impresa ovvero ancora sull'**eccedenza** dell'utile o reddito conseguito in un periodo rispetto a quello conseguito in un periodo precedente

# Periodo di riferimento della norma art. 37, comma 2, DL 21/2022

La base imponibile del contributo solidaristico straordinario è riferita al periodo dal *1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022*, rispetto al saldo del periodo dal *1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021*

## CRITICITÀ

- Il periodo ottobre 2020 – marzo 2021 ha risentito di un calo nei consumi dei prodotti energetici dovuto all'**emergenza sanitaria**;
- Sono penalizzate proprio le società che hanno maggiormente sofferto la **crisi pandemica**;
- Incluse anche **società non costituite o ancora non operative nel periodo 1 ottobre 2020 - 31 marzo 2021**.

## PROPOSTA ASSOCOSTIERI

- **Escludere** dal meccanismo le **società non costituite** o ancora non operative nel periodo dal 1 ottobre 2020 al 31 marzo 2021;
- Sostituire il periodo di riferimento pandemico con il periodo **1 ottobre 2018 – 31 marzo 2019**

# Irretroattività delle disposizioni tributarie

Il calcolo degli extra profitti è in parte retroattivo, in quanto viene preso in considerazione il periodo dal quarto trimestre 2021 al primo trimestre 2022, rispetto allo stesso semestre di un anno prima.

## CRITICITÀ

L'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale o preleggi (Applicazione delle leggi penali ed eccezionali) e **l'art. 3 dello statuto dei diritti del contribuente** (Efficacia temporale delle norme tributarie) stabiliscono che le **disposizioni di legge ed in particolare quelle tributarie non possono avere effetto retroattivo.**



## PROPOSTA ASSOCOSTIERI

Il prelievo dovrebbe considerare quale base imponibile gli **utili annuali** delle aziende colpite **a decorrere dall'entrata in vigore del provvedimento in esame e per un intero anno**, così da poter monitorare la variazione dei prezzi e l'incremento dei volumi delle vendite dei prodotti energetici nell'arco di un arco temporale che permetta di valutare anche tutte le componenti reddituali che influiscono sull'utile d'impresa.

# Giacenze

## art. 1, comma 5, DL 21/2022

Relativamente alla riduzione delle **aliquote di accisa** sulla **benzina** e sul **gasolio** impiegato come carburante, il decreto prevede specifici obblighi di comunicazione delle **giacenze**. Gli esercenti depositi commerciali e gli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburante trasmettono i dati relativi ai quantitativi di carburante giacenti nei serbatoi sia all'inizio della giornata del **22 marzo 2022** che alla fine della giornata del **21 aprile 2022**.

### CRITICITÀ

Per tali soggetti il **contributo solidaristico straordinario** di cui all'art 37 del decreto-legge n. 21 del 21 marzo 2022, da versarsi entro il 30 giugno 2022, qualora sommato con le **svalutazioni delle giacenze, presenti in magazzino anteriormente al taglio delle accise** (art. 1 d.l. 21/22), potrebbe comportare una seria **crisi di liquidità**.



### PROPOSTA ASSOCOSTIERI

**Interventi di sostegno** per compensare gli operatori, come un **credito d'imposta** calcolato sulla **differenza delle perdite** subite per le **svalutazioni** delle giacenze ad inizio periodo al netto dell'eventuale **rivalutazione** di un'analogha quantità di giacenze al termine del periodo considerato.

# Aziende impegnate nella riconversione delle infrastrutture strategiche

Per affrontare le **sfide della transizione energetica**, le infrastrutture energetiche strategiche dovranno riconvertire gli impianti secondo le esigenze del sistema Paese ed i nuovi combustibili richiederanno l'adozione di **tecnologie diverse** e più sfidanti rispetto alla logistica petrolifera tradizionale, con conseguenti **ingenti investimenti**

## CRITICITÀ

Tale prelievo straordinario potrebbe compromettere la destinazione di risorse finanziarie verso i necessari **investimenti** penalizzando proprio le aziende impegnate nel settore dei combustibili alternativi o nella riconversione verso le rinnovabili



## PROPOSTA ASSOCOSTIERI

Una **fiscalità agevolata** e un **quadro regolatorio stabile** e certo sono i prerequisiti per lo sviluppo del settore che si appresta ad affrontare un'importante sfida nell'ambito della transizione energetica.



# Indeducibilità dalla base imponibile IRES ed IRAP art. 37, comma 7, DL 21/2022

Il comma 7 dell'art. 37 citato dispone, come noto, che *“Il contributo non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive”*.

## CRITICITÀ

- violazione del principio di **effettività** della capacità contributiva e di **divieto di doppia imposizione** (art. 53 Cost);
- violazione del principio di **uguaglianza** formale e di **ragionevolezza** (art. 3 Cost);
- Se il detto prelievo deve essere riguardato come un **“contributo”** e non come un'imposta, esso è un normale costo inerente da collegarsi all'esercizio dell'**attività d'impresa**.



## PROPOSTA ASSOCOSTIERI

Eliminare il principio dell'ineducibilità del contributo straordinario dalla base imponibile IRES ed IRAP, non apparendo la misura giustificabile alla luce della *ratio* dell'istituto.

*Grazie per l'attenzione*



---

Via di Vigna Murata, 40 - 00143 Roma  
[www.assocostieri.it](http://www.assocostieri.it)